



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

19 ottobre 2020, n. 65

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";

Visto il verbale della seduta congiunta del Comitato Tecnico Scientifico regionale e del Nucleo Epidemiologico regionale del 18 ottobre 2020 in cui si è evidenziato, tra l'altro, un incremento dei contagi nella regione Umbria;

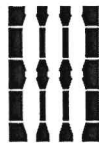
Preso atto delle risultanze della riunione del CRU del 19 ottobre 2020;

Richiamate le precedenti ordinanze della Presidente della Giunta regionale emanate per la ripartenza delle attività produttive nella Regione Umbria;

Rilevato che per l'Umbria è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali, subordinando l'attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, anche sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale insediato;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. 18 ottobre 2020 n. 258);



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020:
 - a. è vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione dalle ore 18.00 alle ore 6.00 da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, nonché all'interno di circoli ed associazioni private, e ogni altra attività comunque denominata alle fattispecie precedenti riconducibili;
 - b. sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 di tutti i giorni i distributori automatici cosiddetti "h24" che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all'interno degli esercizi di cui alla lettera a. del presente articolo, e che distribuiscono bevande e alimenti confezionati; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
 - c. è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico E' altresì vietata nelle medesime aree pubbliche dalle 18.00 alle 6.00 di tutti i giorni la consumazione di alimenti e bevande.

Art. 2

1. A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 ai centri commerciali, outlet, "mall" o attività comunque denominate, di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali, di servizio, di somministrazione e ristorazione localizzate all'interno, delle specifiche linee guida di cui all'allegato 9 al DPCM 13 ottobre 2020.
2. I centri commerciali entro 2 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza hanno l'obbligo di adeguare il proprio protocollo di sicurezza anticontagio covid 19 per la gestione delle aree comuni nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 3

1. A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
2. E' sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Art. 4

1. A decorrere dal 21 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è attivata la didattica a distanza per ogni giorno di lezione per almeno:
 - a. il 50% degli studenti iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie;
 - b. il 50% degli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (leFP) presso le Agenzie formative e gli Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà e ai corsi effettuati presso gli Istituti tecnici superiori (ITS).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle specifiche categorie di studenti individuate ai sensi delle disposizioni del competente Ministero dell'Istruzione.

Art. 5

1. A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 gli studenti universitari e delle AFAM preimmatricolati dall'estero, gli studenti di incoming per programmi di mobilità internazionale, il personale docente ed amministrativo delle Università proveniente dall'estero devono contattare il servizio di sanità pubblica territorialmente competente tramite gli indirizzi mail prevenzione@uslumbria1.it o prevenzione@uslumbria2.it o chiamando il numero telefonico 800.63.63.63 e devono osservare l'eventuale permanenza domiciliare con isolamento domiciliare con isolamento fiduciario seguendo le istruzioni dei suddetti servizi di sanità pubblica.
2. Per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università, le istituzioni AFAM riconosciute e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) è raccomandata, salvo che per gli studenti al primo anno di iscrizione per i quali la didattica è erogata in modalità mista in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida adottate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, la massima implementazione delle modalità di didattica a distanza tenuto conto delle specifiche condizioni oggettive.

Art. 6

1. A decorrere dal 21 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è ridotto al 60% l'indice di riempimento dei posti consentiti sulla carta di circolazione degli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale.
2. Le Aziende del trasporto pubblico locale provvedono ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Art. 7

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell'art 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 e ss.mm.ii

Art. 8

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della Ricerca, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, alle Camere di Commercio di Perugia e Terni e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 19/10/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge